



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.6 del /2013

CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI

Art. 1 Campo di intervento. Principi generali.

Insieme attua interventi e/o concede benefici di natura economica a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse a ciò destinate nel proprio bilancio di previsione.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dalle presenti disposizioni operative vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328.

L'avvio del procedimento è successivo alla verifica della competenza istituzionale. Nel caso in cui si riscontri il diritto del soggetto a fruire del contributo nei confronti di altri Enti, il Servizio sociale territoriale si farà carico di fornire la collaborazione necessaria per accedere a tali benefici.

Ai procedimenti avviati ai sensi delle presenti disposizioni operative vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto eventuali ulteriori criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Art. 2 Finalità

Le presenti disposizioni definiscono criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nei nove Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno in disagiate condizioni economiche, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente. Gli interventi di tipo economico si collocano tra le azioni positive necessarie a favorire la promozione delle risorse personali e di autonomia delle persone e fanno necessariamente riferimento ad un progetto.


Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- favorire il mantenimento o la promozione delle risorse personali;
- evitare rischi di istituzionalizzazione.

Il presente regolamento non si applica ai contributi integrativi per il pagamento delle rette delle case di riposo/protette, per i quali si utilizzano i regolamenti e/o le procedure in vigore nei singoli Comuni.

Art. 3 Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere:



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

- continuativi;
- straordinari;
- indifferibili e urgenti.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria;
- gestione di una cifra di denaro da parte degli Assistenti Sociali per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- mediante corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Piano Operativo Individuale (P.O.I.) presso esercizi commerciali convenzionati con Insieme ;
- prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini deceduti residenti o occasionalmente presenti sul territorio comunale, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, in quanto indigenti, ai sensi delle norme delle presenti disposizioni operative;
- riduzione o esenzione dal pagamento di un servizio erogato da Insieme.

Art. 4 Intervento continuativo

Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Art. 5 Intervento straordinario

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il benefici erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri servizi delle amministrazioni comunali e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri enti.


Art. 6 Intervento indifferibile e urgente

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri enti altrimenti competenti.

Art. 7 Destinatari

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari che:

- siano residenti in uno dei nove Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno, oppure nelle condizioni di cui all'art. 4 comma 3^a della L.R. 2/03;
- si trovino in uno stato di particolare bisogno economico e/o sociale;
- non abbiano, di norma, parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti;
- condividano il progetto di intervento sociale;
- presentino un ISEE inferiore al minimo vitale annuale determinato dall'inps e aggiornato ogni anno.



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Per situazioni eccezionali possono accedere agli interventi, in deroga al limite ISEE cittadini residenti per i quali si accerti una condizione di effettivo disagio sociale (alcolismo, tossicodipendenza, usura, ecc..) valutato dalla AS responsabile del caso.

Art. 8 Parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte di InSieme .

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del servizio sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che InSieme pone al proprio intervento.

Sulla base dei presenti criteri non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte della soglia Isee per l'accesso alla provvidenza.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico di InSieme nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte della soglia per l'accesso alla provvidenza.

Art. 9 Nucleo familiare di riferimento


Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici delle presenti disposizioni operative è quello definito dalle norme di cui ai dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

Art. 10 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni

Per accedere all'intervento assistenziale economico continuativo o straordinario gli interessati, o le persone da essi delegate, devono rivolgersi ai Servizi Sociali Territoriali per una presa in carico presentando la propria situazione di difficoltà. L'Assistente Sociale responsabile del caso, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula il progetto di intervento sociale, che comprende l'attivazione di un intervento economico.

Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati sostanzialmente dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di intervento economico da formulare.

Il funzionario Responsabile di Area approva l'intervento sottoscrivendo la proposta di intervento economico appositamente predisposto.



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

L'Assistente Sociale costruisce il Piano Operativo di Intervento e condivide il progetto di intervento che verrà sottoscritto dall'utente.

Art. 11 Documentazione

Il richiedente, presenta apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi dalle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 196/2003 e successive norme modificative ed integrative.

Il richiedente presenta altresì ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica propria e del suo nucleo familiare (buste paga, borse lavoro, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, contributi economici di varia natura, fondo sociale per l'affitto e ogni altro contributo utile al mantenimento)

Nel caso in cui esistano parenti obbligati alla prestazione degli alimenti per legge, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare.

L'Assistente sociale, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi - mediante apposita richiesta - dei servizi degli Uffici comunali (Corpo dei Vigili Urbani, Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

Art. 12 Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta di interventi economici delle presenti disposizioni provvisorie, vengono attivati i controlli previsti dalla normativa nazionale in materia di ISEE e dagli atti all'art 71 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 13 Recupero e rivalse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi dall'utente ASC Insieme può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso all'interno delle condizioni previste dal progetto di intervento..

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, Insieme sospende l'erogazione del contributo.

Art. 14 Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte di Insieme vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa di Insieme per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale, che l'Azienda potrà esperire a norma di Legge.